

<p align="center">ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 59/2013 del 25.03.2013

OGGETTO: esoneri dalla formazione continua obbligatoria – riscontro alle domande.

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 25 Marzo 2013 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Il VicePresidente</i>	Elena Maria GIULIANO	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>Consigliere</i>	Anna Maria CANE	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>ff. di Presidente.</i>									
<i>Segretario</i>	Andrea PAVESE	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>Consigliere</i>	Clara GARESIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>Tesoriere</i>	Roberto CAVAGNA	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>	<i>Consigliere</i>	Antonella GIRAUDO	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>Consigliere</i>	Irene ARIZIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>Consigliere</i>	Antonella GUERRINI	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>Consigliere</i>	Eliana BALDUCCI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>Consigliere</i>	Graziella POVERO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>Consigliere</i>	Maria Grazia BOCCHI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>Consigliere</i>	Vera SALLA	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>Consigliere</i>	Annie BRUNO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>Consigliere</i>	Barbara SALVETTI	<i>Sez. A</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>Consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>					

Considerato che il regolamento (art. 6 co. 2,3,4) e le linee guida (art. 9.2) in materia di formazione continua obbligatoria emanate dal CNOAS prevedono la possibilità di esonero (parziale o totale, determinandone contenuto e modalità, su domanda dell'interessato da inoltrare al Consiglio dell'Ordine competente) dallo svolgimento dell'attività formativa nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

Considerato che in base al citato regolamento e linee guida emanate dal CNOAS il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare altresì nei casi di:

- assistenza ai familiari ai sensi della normativa vigente;
- disoccupazione, in occupazione, lavoro part-time;
- docenti assistenti sociali relativamente alle materie di insegnamento (fatto salvo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale);

Vista la deliberazione n. 65/2011 con la quale vengono stabiliti i criteri di esonero, totale o parziale, dallo svolgimento dell'attività formativa;

Vista la deliberazione n. 120/2011 con la quale vengono parzialmente ridefiniti i criteri di esonero, totale o parziale, dallo svolgimento dell'attività formativa;

Viste le domande di esonero dallo svolgimento della formazione continua pervenute da n. 6 (sei) iscritti;

D E L I B E R A

Con voti favorevoli ____DODICI__contrari _ NESSUNO__ astenuti __ NESSUNO

Di riscontrare le sei richieste di esonero pervenute al C.R.O.A.S. (parziale, totale, nessun esonero) secondo l'allegato elenco che diventa parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario
a.s.dott. Andrea Pavese

Il Vice-presidente f.f. di Presidente
a.s. Elena Maria Giuliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12.04.2013.

Torino,

Il Segretario
(a.s. dott. Andrea Pavese)